

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la Legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (odell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Marmirolo partecipa al capitale delle seguenti società:

Partecipate direttamente:

- Territorio Energia Ambiente SPA Mantova in forma abbreviata (TEA SPA) con una quota del 0,9767%;
- Azienda Pubblici Autoservizi Mantova SPA in forma abbreviata (APAM SPA) con una quota del 1,03%;
- > S.I.E.M. -Società Intercomunale Ecologica Mantovana SPA con una quota del 1,8936%;

Partecipate indirettamente:

- controllate da TEA SPA:
 - TEA ACQUE SRL
 - TEA ENERGIA SRL
 - MANTOVA AMBIENTE SRL (partecipata al 40,48% ma con maggioranza dei voti in assemblea)
 - TEA RETELUCE SRL
 - TEA ONORANZE FUNEBRI SRL
 - TEA SEI SRL
 - ELECTROTEA SRL
- partecipate da TEA SPA:
 - TNETSERVIZI SRL
 - ASEP SPA
 - BLUGAS INFRASTRUTTURE SRL
 - BLUGAS SRL (in liquidazione)
 - ENIPOWER MANTOVA SPA
 - MANTOVA EXPO SPA (in liquidazione)
 - AGIRE S.C.A.R.L.
 - SINIT SRL (in liquidazione)
 - UNITEA SRL
- controllate da APAM SPA:
 - APAM ESERCIZIO SPA
- partecipate da SIEM SPA:
 - MANTOVA AMBIENTE SRL
 - TEA ENERGIA SRL

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Marmirolo partecipa al Consorzio Progetto Solidarietà dei comuni del distretto di Mantova i cui costi di partecipazione sono determinati di anno in anno in proporzione al numero degli abitanti. La partecipazione al Consorzio, così come l'eventuale adesione a comunità montane, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del Piano di razionalizzazione di cui alla Legge 190/2014.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Territorio Energia Ambiente SPA Mantova in forma abbreviata (TEA SPA)

La Società Territorio Energia Ambiente SPA è di proprietà del Comune di Marmirolo per lo 0,9767%

E' una società per azioni a capitale interamente detenuto da Enti Locali della Provincia di Mantova e dal Comune di Settimo Milanese.

Il capitale sociale della Società al 31/12/2013 è pari ad € 71.941.912,00,00 interamente versati.

La società ha completato modifiche organizzative e societarie intraprese alcuni anni orsono per separare le funzioni di indirizzo e controllo delle attività operative, raggiungendo l'assetto finale costituito da una Società Capogruppo (TEA SPA), titolare delle reti e impianti e diverse società operative controllate.

Scopo sociale è l'erogazione di servizi ambientali, energetici, idrici e cimiteriali direttamente o attraverso società controllate. La società risponde inoltre alle finalità istituzionali degli Enti in quanto organizza e gestisce per conto dei Comuni Soci, servizi pubblici locali; il modello utilizzato è quello del partenariato pubblico/privato così come previsto dalla norma comunitaria. La Società ed il Gruppo non svolgono servizi strumentali all'Ente ai sensi del Decreto Bersani (D.L. 223/2006).

Il Gruppo TEA SPA gestiche per il comune di Marmirolo i seguenti servizi:

- Gestione servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani tramite la società controllata Mantova Ambiente SrL, a seguito di aggiudicazione gara pubblica;
- Gestione servizio idrico integrato in ambito ATO MN tramite la società controllata TEA Acque SrL La quota di partecipazione societaria del Comune di Marmirolo risulta minoritaria in quanto non superiore al 5% ed in ogni caso è tale da non influire sul controllo del comune sulla società. Concludiamo tuttavia l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 5
 Numero di direttori / dirigenti: 0
 Numero di dipendenti: 149

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ 4.715.277,00	€ 4.556.222,00	€ 4.942,053,00

Vista la legge n. 190/2014 all'art. 1, comma 611 e seguenti e verificata:

- l'utilità e la necessità dell'attività di TEA SPA per lo svolgimento dei servizi di cui allo scopo sociale;
- la non esistenza di perdite di esercizio negli ultimi tre bilanci chiusi;
- la superiorità del numero dei dipendenti di TEA SPA rispetto a quella degli amministratori;

L'Amministrazione Comunale di Marmirolo, per quanto le proprie decisioni siano poco incidenti nell'ambito delle assemblee societarie (detenendo solo lo 0,9767% delle quote azionarie), ritiene, per le motivazioni sopra esposte, di esprimersi favorevolmente in ordine al mantenimento dell'attuale quota di partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

Ritiene altresì opportuno esprimersi nelle sedi competenti, in conformità alle disposizione di Legge (190/2014) affinchè:

- La partecipata TEA SpA adotti i provvedimenti necessari affinchè si pervenga alla chiusura in tempi brevi delle Società controllate o partecipate che risultino già poste in liquidazione;
- La partecipata TEA SpA adotti i provvedimenti necessari affinchè si pervenga alla soppressione delle proprie Società controllate o partecipate, che abbiamo rilevato perdite d'esercizio consistenti negli ultimi 3 anni oppure che svolgano la medesima attività oppure ancora che risultino composte di soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

2. Azienda Pubblici Autoservizi Mantova SPA in forma abbreviata (APAM SPA)

L' Azienda Pubblici Autoservizi Mantova SPA è di proprietà del Comune di Marmirolo per l' 1,03%.

A.P.A.M. SPA è una società interamente partecipata dai Comuni della Provincia di Mantova e dall'Amministrazione Provinciale.

Il capitale sociale della Società al 31/12/2013 è pari ad € 4.558.080,00 interamente versati.

Ha per oggetto sociale la di gestione di servizi, delle infrastrutture e dei beni adibiti al servizio di trasporto pubblico locale anche mediante concessione in uso e/o locazione a terzi;

La quota di partecipazione societaria del Comune di Marmirolo risulta minoritaria in quanto non superiore al 5% ed in ogni caso è tale da non influire sul controllo del comune sulla società. Concludiamo tuttavia l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 3 (1 Presidente nominato dall'assemblea, 1 Consigliere nominato dalla Provincia di Mantova, 1 Consigliere nominato dal Comune di Mantova – nel rispetto dello statuto)

Numero di direttori / dirigenti: 0

Numero di dipendenti: 0

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ 199.014,00	€ 151.386,00	€ 238.319,00

Fatturato		
2011	2012	2013
€ 811.859,00	€ 613.444,00	€ 616.185,00

Società controllate da APAM SPA:

1) APAM ESERCIZIO SpA

La Società APAM SpA di fatto esercita la funzione sovra comunale nel settore del trasporto pubblico locale tramite la propria controllata APAM ESERCIZIO SpA a cui sono demandati i compiti operativi di gestione di servizi, delle infrastrutture e dei beni adibiti al servizio di trasporto pubblico locale anche mediante concessione in uso e/o locazione a terzi come segue:

- gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano e di area urbana nel territorio del comune di Mantova e nei 4 comuni contermini, a seguito di aggiudicazione gara pubblica;
- gestione del servizio di trasporto pubblico locale interurbano della Provincia di Mantova, sul territorio della spessa Provincia e delle Provincie confinanti, a seguito aggiudicazione gara pubblica;
- gestione del servizio di trasporto pubblico locale interurbano della Provincia di Brescia su una porzione della stessa Provincia;
- gestione dei servizi di trasporto scolastico sul territorio di vari comuni della Provincia di Mantova e delle Provincie confinanti.

Numero degli amministratori: 5 (il Presidente + 2 consiglieri nominati da APAM SpA + 2 consiglieri nominati dal socio Nuovi Trasporti Lombardi SrL, nel rispetto dello statuto sociale – uno dei consiglieri nominati dal socio Nuovi Trasporti Lombardi SRL è stato nominato Amministratore Delegato di APAM Esercizio SpA)
Numero di direttori / dirigenti: 2

Numero di dipendenti: 390

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ 461.993,00	€ 391.629,00	€ 498.623,00

Fatturato		
2011	2012	2013
€ 28.952.510,00	€ 29.556.824,00	€ 30.164.620,00

La legge n. 190/2014 all'art. 1, comma 611 e seguenti indica, tra l'altro, agli Enti Locali i criteri di cui tener conto per la predisposizione del piano di razionalizzazione delle partecipate tra cui quello della "soppressione delle società che risultino composte di soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". APAM SpA è dotata di un consiglio di amministrazione (composto da tre

membri: presidente e 2 consiglieri) ma non dispone di personale dipendente. Si tratta, quindi, di fattispecie che rientra nel richiamato criterio indicato dal legislatore. Poiché il legislatore si è limitato ad indicare "criteri" (peraltro non tassativi) per loro natura non vincolanti e dai quali è quindi possibile e legittimo , motivatamente discostarsi, risulta indispensabile di seguito analizzare le ragioni che suggeriscono (se non addirittura impongono) il mantenimento in vita di APAM SpA.

La Legge Regionale (riforma del trasporto pubblico in Lombardia) e la Legge 448/2001 (Legge finanziaria 2002 che ha iscritto l'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla gestione delle reti di erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale) hanno introdotto alcune riforme fondamentali valide per le aziende pubbliche di proprietà degli Enti Locali, che prevedono, tra l'altro:

- l'obbligo di separazione tra le proprietà delle reti e degli impianti (che deve rimanere in capo agli Enti locali) e l'erogazione del servizio che deve essere affidata a distinta società;
- la possibilità per gli Enti Locali, di conferire la proprietà e la gestione delle reti ad una società di capitali, di cui essi devono mantenere la maggioranza;
- l'obbligo di assegnazione, mediante gara pubblica, dell'attività di erogazione del servizio a società di capitali.

Inoltre la Legge Regionale di regolamentazione del trasporto locale (N. 1/2002) e la collegata delibera della Giunta Regionale n. VI/7698/2001, nel riformare la precedente normativa di settore, hanno introdotto alcuni ulteriori rilevanti aspetti, tra i quali:

- l'obbligo della separazione delle proprietà delle reti, delle infrastrutture e dei depositi della gestione del servizio;
- gli obiettivi e gli indirizzi agli Enti Locali, per lo svolgimento delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale a partire dal 01/01/2003.

Più nello specifico la L.R. 1/2002, modificando l'art. 20 della L.R. 22/1998 all'art. 10, comma 30, stabilisce che la proprietà delle reti e degli impianti può essere conferita ad una società di capitali o ad altro soggetto dotato di personalità giuridica a partecipazione pubblica maggioritaria e che a tale società "non possono essere affidati i servizi di trasporto locale nelle reti o sotto-reti nell'ambito delle quali sono ubicati i beni di sua proprietà".

A.P.A.M. SPA società a capitale pubblico è proprietaria dei beni necessari per il servizio di trasporto pubblico locale. In ottemperanza alla richiamata disciplina del settore ed in esito all'Assemblea ordinaria dei Soci di APAM SPA in data 18/04/2002 (che aveva deciso di approvare la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi svolti da APAM SPA e conferimenti connessi) con atto notarile n. 43.315 di Repertorio e nr. 12.544 di Raccolta, redatto dal Notaio Bertolucci in Mantova in data 10/06/2002 è stata costituita APAM ESERCIZIO SPA per la gestione del servizio di TPL mentre le infrastrutture sono rimaste di proprietà di APAM SpA (che ha attualmente una partecipazione in APAM ESERCIZIO SPA pari al 54,92%).

In conseguenza delle predette operazioni societarie (tra le quali il personale di APAM SPA è confluito in APAM ESERCIZIO SPA) oggi la Società, attraverso contratti di locazione, affitta ad APAM ESERCIZIO SPA gli immobili (officine, depositi, uffici) per consentire la regolare attività della società operativa per la gestione del servizio pubblico di trasporto locale urbano, suburbano ed interurbano, regolati da contratti sottoscritti con gli Enti Locali (Provincia di Mantova per il servizio interurbano e Comune di Mantova per il servizio urbano), in esito a gare pubbliche.

In definitiva, base all'assetto normativo vigente, APAM SPA, attraverso il suo ambito di operatività, consente di garantire il corretto svolgimento del sistema del trasporto pubblico e, più in generale, le funzioni di APAM ESERCIZIO SPA, indirettamente partecipata dagli EE.LL.. Questi aspetti rendono recessivo il richiamato criterio di soppressione indicato nella Legge di Stabilità 2015 . Rileviamo inoltre che non si sono registrate perdite di esercizio negli ultimi tre anni ed il Comune di Marmirolo non detiene altre quote di partecipazione in Società aventi lo stesso scopo sociale.

L'Amministrazione Comunale di Marmirolo, per quanto le proprie decisioni siano poco incidenti nell'ambito delle assemblee societarie (detenendo solo l'1,03% delle quote azionarie), ritiene, per le motivazioni sopra esposte, di esprimersi favorevolmente in ordine mantenimento in vita la società APAM SPA (pur in presenza di requisiti di soppressione indicati dalla Legge) mantenendo l'attuale quota di partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

3. Società Intercomunale Ecologica Mantovana SPA

La Società Intercomunale Ecologica Mantovana SPA in forma abbreviata (SIEM SPA) è di proprietà del Comune di Mamrirolo per l' 1,89%.

S.I.E.M. SPA è una società costituita dai Comuni della Provincia di Mantova e dall'Amministrazione Provinciale, derivata dalla trasformazione di un precedente consorzio.

Il capitale sociale della Società al 31/12/2013 è pari ad € 500.000,00 interamente versati.

L'oggetto sociale prevede la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nonché il possesso delle attrezzature fisse e mobili necessarie per tale compito.

Nel corso dell'anno 2010 la Società ha fuso per conferimento il proprio ramo operativo in Mantova Ambiente SrL (società del gruppo TEA) dando origine ad un unico gestore del servizio rifiuti sul territorio provinciale di cui SIEM detiene il 36%. Da tale momento SIEM ha rivolto la propria attività operativa esclusivamente alla gestione post-mortem delle discariche esistenti.

Patrimonio della società sono gli impianti di trattamento rifiuti e le discariche. Le attrezzature immobiliari, ad eccezione delle discariche, sono concesse in uso a Mantova Ambiente SRL che le utilizza per le attività di trattamento rifiuti. Le discariche, come detto, rimangono in gestione diretta avvalendosi delle maestranza di Mantova Ambiente per operazioni di sorveglianza e messa in costante sicurezza.

Negli ultimi anni è quindi stato intrapreso un percorso di scissione parziale della società, al momento sospeso, che ha previsto il conferimento delle immobilizzazioni esistenti in TEA SPA con eccezione delle discariche che, come detto, restano di proprietà della Società la quale provvede alla relativa gestione con un fondo appositamente costituito ed a ciò dedicato. Si rileva che nessun onere delle precedenti gestioni della Società è ricaduto sugli enti locali proprietari.

La quota di partecipazione societaria del Comune di Marmirolo risulta minoritaria in quanto non superiore al 5% ed in ogni caso è tale da non influire sul controllo del comune sulla società. Concludiamo tuttavia l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 3 Numero di direttori / dirigenti: 0

Numero di dipendenti: 0

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ 3.638,00	€ -2.473.515,00	€ 171.490,00

Società partecipate da SIEM SPA:

1) MANTOVA AMBIENTE SRL

2) TEA ENERGIA SRL

Entrambe le società sono controllate da TEA SPA (partecipata dal Comune di Marmirolo)

La legge n. 190/2014 all'art. 1, comma 611 e seguenti indica, tra l'altro, agli Enti Locali i criteri di cui tener conto per la predisposizione del piano di razionalizzazione delle partecipate tra cui quello della "soppressione delle società che risultino composte di soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". SIEM SPA è dotata di un consiglio di amministrazione composto da tre membri ma non dispone di personale dipendente proprio. Si tratta, quindi, di fattispecie che rientra nel richiamato criterio indicato dal legislatore. Inoltre si rileva nell'anno 2012 una perdita esercizio consistente che ne fa presumere una gestione che potrebbe presentare rischi dal punto di vista economico. Altro aspetto da considerare è lo scopo sociale (gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nonché il possesso delle attrezzature fisse e mobili necessarie allo scopo) che si riscontra anche nella società partecipata Mantova Ambiente SrL (gruppo TEA) la quale, sarebbe auspicabile, prendesse in carico tutta l'attività del settore al fine di addivenire alla chiusura della società SIEM SPA.

Per quanto le decisioni dell'Amministrazione Comunale di Marmirolo siano poco incidenti nell'ambito delle assemblee societarie (detenendo solo l'1,89% delle quote azionarie) si ritiene, per le motivazioni sopra esposte, di esprimere parere favorevole in ordine alla chiusura della società SIEM SPA adottando le opportune azioni nelle sedi competenti.